



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Dott. Giuseppe Tomao

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 22 AGO. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO V. Segret. Dott. F. D'Elia

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta:
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2019

- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 22 AGO. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO V. Segret. Dott. F. D'Elia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

22 AGO. 2019

Minturno, li / /



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **64**

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio morosità canone di locazione locale adibito ad uso Protezione Civile.

del **12/08/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **agosto** alle ore **15.30**, nella sala delle adunanze, in sessione **d'urgenza** ed in seconda convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**

Dott. Giuseppe Tomao

Marcaccio Matteo

Graziano Paola

Pensiero Giuseppe

Conte Ines

Sparagna Francesco

Signore Massimo

Di Girolamo Maria

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
	X

Nominativi

Moni Massimo

Larocca Fausto

Faticoni Maurizio

Iossa Tommaso

Zasa Americo

Riccardelli Domenico

Orlandi Gennaro

Esposito Francesco P.

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Assessori esterni:

Nominativi

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Presente	Assente
X	
X	
X	

Nominativi

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
X	
	X

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale. Presiede il Dott. Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo Dott. F. D'Elia
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, così espresso "Favorevole per quanto di competenza", ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2 Economico-Finanziario Rag. G. Di Micco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

in data 14 giugno 2010 veniva stipulato contratto di locazione commerciale tra sig.ra Omissis (locatore) e Comune di Minturno in persona del vice comandante dott. Saviano Giuseppe (conduttore) ai fini della concessione in godimento di un locale di mq 110 di vani 3 e locale attiguo di mq 50 oltre al bagno comunicante , area recintata scoperta di mq 150 di pertinenza e terrazzo di mq 230 , da adibire a sede della Protezione civile COI e Gruppo volontari di protezione civile ; il suddetto contratto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 12 luglio 2010 serie 3 atti privati ; i locali contraddistinti in catasto come di seguito : Fg. 34 mappale 174 sub 12 e 1434 venivano concessi in godimento del Comune dietro il corrispettivo di € 11.000,00 annue lorde . oltre alle spese di condominio ed ai consumi previa voltura delle utenze, nonché spese di registrazione previste a carico di entrambe le parti nella misura fissata per legge; nel contratto si prevedeva la facoltà di sciogliersi dal contratto mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza ;

Rilevato che :

la locazione si è protratta oltre la scadenza originaria del 28.02.2013 e precisamente per un un'ulteriore triennio (scadenza 28.02.2016) ed è proseguita a tutto il 31.12.2016 ;

con deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale nr. 1 in data 15.01.2016 il Centro operativo di protezione civile con decorrenza dal 1 maggio 2016 veniva trasferito presso i locali al primo piano dell'immobile sito in via L. Cadorna i Minturno ;

Rilevato che:

in data 24.02.2016 veniva notificato al Comune di Minturno un atto di precetto da parte del custode giudiziario e dal Tribunale civile di Cassino per rilascio beni immobili ai sensi art. 605 comma 2 da parte dell'avvocato Maurizio Santoro con studio legale in Pontecorvo via Roma , munito di delega di custode giudiziario dell'intero compendio immobiliare in data 17.3.2014 RGE nr. 222/13;

in data 2 marzo 2016 veniva notificato al Comune di Minturno atto di precetto per recupero canoni per occupazione sine titolo pari a complessive € 33.000 a far data dal 1 marzo 2013 alla data del 25 febbraio 2016 ;

il Giudice dell'Esecuzione contestualmente ai predetti atti autorizzava il custode giudiziario a procedere in executivis ;

con comunicazione prot. 1576 in data 28.12.2016 il Comune di Minturno servizio polizia locale comunicava alla ditta locatrice che il rapporto di locazione terminava al 31.12.2016 rimanendo la consegna delle chiavi e qualche adempimento residuale da formalizzare in data successiva ;

con verbale in data 25 maggio 2017 il Comune di Minturno in persona del Comandante dott. Mario Vento alla presenza del custode giudiziario e della parte locatrice provvedeva alla consegna del possesso dell'immobile mediante consegna delle chiavi e si impegnava alla chiusura delle proprie posizioni relative alle utenze ed ai consumi ;

nel suddetto verbale la parte locatrice dichiarava che il conduttore doveva ancora i canoni relativi al triennio di occupazione pari ad € 33.000 che in forza dell'atto di precetto sarebbero dovuti essere devoluti alla custodia giudiziaria a garanzia del credito vantato per conto di banche che avevano concesso un mutuo fondiario alla parte locatrice ;

il Comune nel suddetto verbale dichiarava che la somma suddetta era stata inserita nel piano di riequilibrio pluriennale approvato con DCC nr. 8 del 28 febbraio 2017 all'esame degli organi competenti (Ministero dell'Interno e Corte dei Conti) ;

il Comune successivamente al suddetto verbale procedeva a formalizzare la risoluzione del contratto con l'Agenzia delle Entrate e procedeva a regolarizzare con l'Agenzia delle Entrate l'occupazione protratta fino a quella data ;

Preso atto che nella riformulazione del Piano di riequilibrio riapprovato con DCC nr 9 del 26.02.2018 la suddetta somma è stata riportata nella massa passiva dei debiti da riconoscere ;

Visto che con nota prot. 22259 in data 18.07.2019 il custode giudiziario ha provveduto a risollecitare questo Ente ed ha effettuato dichiarazione che la suddetta liquidazione s'intende a saldo e tacitazione della pretesa e senza null'altro a pretendere da parte sua e della parte locatrice ;

Ritenuto procedere al riconoscimento debito fuori bilancio della somma di € 33.000 ,00 ai sensi dell'art. 194 co1 lett a D.lgs. 267/2000 ;

Dato atto che :

il debito fuori bilancio è costituito da ogni spesa effettuata in violazione delle regole di contabilità dell'Ente locale e il riconoscimento della sua legittimità attiene all'esigenza di riportare la spesa nell'alveo del *sistema bilancio*. Ciò per il fatto che non sono ammesse gestioni al di fuori dello strumento di programmazione che peraltro ha carattere autorizzatorio;

allorché' si verifica la presenza di un debito fuori bilancio l'ente locale non al riconoscimento del debito in sé ma al riconoscimento della sua legittimità , atteso che se è vero che il debito esiste , esso non necessita di alcun riconoscimento : l'ente e per esso l'organo consiliare , ne verifica la *legittimità* in riferimento alle fattispecie elencate all'art. 194 Tuel e se il debito medesimo è riconducibile alle fattispecie ivi previste , e se è accompagnato dai presupposti richiesti , procede al riconoscimento della relativa *legittimità* per poi , successivamente effettuare il relativo pagamento ;

il debito è da considerarsi legittimo per le finalità di cui all'art. 194 allorché' è riconducibile alle ipotesi tassativamente elencate nella medesima disposizione , che figura tra quelle non derogabili dal regolamento di contabilità. La tassatività dell'elencazione non consente la sottoposizione al consiglio comunale di proposte di deliberazione il cui oggetto presenti tipologie di debito non inquadrabili tra quelli previsti all'art. 194 citato ;

l'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno ha definito il debito fuori bilancio quale elemento costituito da obbligazioni pecuniarie relative al conseguimento di un fine pubblico valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente per cui il riconoscimento della sua *legittimità* da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto (Principi contabili per gli enti locali) ;

il riconoscimento della *legittimità* dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive/atti di precetto è previsto all'art. 194 comma 1 lett. a Tuel e trattasi di un'ipotesi nella quale l'organo consiliare non esercita alcun ambito di discrezionalità nell'adottare il relativo provvedimento trattandosi di attività sostanzialmente vincolata in quanto in presenza di una sentenza esecutiva /atto di precetto , infatti l'ente è tenuto ad adottare il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito atteso che il mancato riconoscimento non preclude l'esecuzione della sentenza e dunque l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'Ente ;

Richiamato l'art. 194 comma 1 lett a del D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che prevede che: 1"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 e con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità , gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :

a) Sentenze esecutive

Visti:

l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 secondo cui "I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2000 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti " ;

l'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 secondo cui " per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (...) le regioni , le province , i comuni (...) ;

Dato atto che trattasi in quanto sentenze esecutive di crediti certi , liquidi ed esigibili ;

Visto il parere favore del Responsabile del Servizio Affari Legali dott. Francescopaolo D'Elia espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 ;

Visto il parere favorevole espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 ;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D.lgs. 267/2000 ;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Visto il D.lgs. 267/2000 -TUEL

Con votazione resa per appello nominale riportante il presente esito :

voti favorevoli nr. 10, nr. 1 contrario (cons. Massimo Moni)

DELIBERA

1. Di riconoscere , per le motivazioni indicate in premessa e che devono intendersi qui integralmente richiamate , ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del D.lgs. 267/2000 , il debito fuori bilancio derivanti da precetto per rilascio beni immobili e recupero canoni di locazione emesso dal custode giudiziario dei locali di proprietà sig.ra Omissis per € 33.000,00 ;
2. Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2019 a valere su Mis. 01 prg. 11 tit. I , Micro aggregato 10. Cap- 0619 epigrafato Piano di riequilibrio Debiti fuori bilancio lettera A sentenze art. 194;
3. Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa ;
4. Di dare atto che trattandosi di debiti derivanti da sentenze , il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad eventualmente impugnare l'esito del giudizio ;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 ;

Successivamente

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di dare esecuzione ai provvedimenti di legge

Con votazione riportante pari esito attesa l'urgenza di provvedere

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Minturno

• **Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998**

(PROVINCIA DI LATINA)

RELAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

La presente proposta di riconoscimento debito fuori bilancio è relativa a debito derivante da morosità canoni locazione locali ad uso protezione civile. La locazione era stata stipulata dal Comune di Minturno con parte privata proprietaria dei locali nel giugno 2010.

Precisamente in data 14 giugno 2010 veniva stipulato contratto di locazione commerciale tra sigra Omissis (locatore) e Comune di Minturno in persona del vice comandante dott. Saviano Giuseppe (conduttore) ai fini della concessione in godimento di un locale di mq 110 di vani 3 e locale attiguo di mq 50 oltre al bagno comunicante , area recintata scoperta di mq 150 di pertinenza e terrazzo di mq 230 , da adibire a sede della Protezione civile COI e Gruppo volontari di protezione civile ;

il suddetto contratto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 12 luglio 2010 serie 3 atti privati ;

i locali contraddistinti in catasto come di seguito : Fg. 34 mappale 174 sub 12 e 1434 venivano concessi in godimento del Comune dietro il corrispettivo di € 11.000,00 annue lorde . oltre alle spese di condominio ed ai consumi previa volturazione delle utenze, nonché spese di registrazione previste a carico di entrambe le parti nella misura fissata per legge ;

nel contratto si prevedeva la facoltà di sciogliersi dal contratto mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza ;

Rilevato che :

la locazione si è protratta oltre la scadenza originaria del 28.02.2013 e precisamente per un ulteriore triennio (scadenza 28.02.2016) ed è proseguita a tutto il 31.12.2016 ;

con deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale nr. 1 in data 15.01.2016 il Centro operativo di protezione civile con decorrenza dal 1 maggio 2016 veniva trasferito presso i locali al primo piano dell'immobile sito in via L Cadorna i Minturno ;

Rilevato che :

in data 24.02.2016 veniva notificato al Comune di Minturno un atto di precetto per rilascio beni immobili ai sensi art. 605 comma 2 da parte dell'avvocato Maurizio Santoro con studio legale in Pontecorvo via Roma , munito di delega di custode giudiziario dell'intero compendio immobiliare in data 17.3.2014 RGE nr. 222/13 ;

in data 2 marzo 2016 veniva notificato al Comune di Minturno atto di precetto per recupero canoni per occupazione sine titolo pari a complessive € 33.000 a far data dal 1 marzo 2013 alla data del 25 febbraio 2016 ;

con comunicazione prot. 1576 in data 28.12.2016 il Comune di Minturno servizio polizia locale comunicava alla ditta locatrice che il rapporto di locazione terminava al 31.12.2016 rimanendo la consegna delle chiavi e qualche adempimento residuale da formalizzare in data successiva ;

con verbale in data 25 maggio 2017 il Comune di Minturno in persona del Comandante dott. Mario Vento alla presenza del custode giudiziario e della parte locatrice provvedeva alla consegna del possesso dell'immobile mediante consegna delle chiavi e si impegnava alla chiusura delle proprie posizioni relative alle utenze ed ai consumi ;

nel suddetto verbale la parte locatrice dichiarava che il conduttore doveva ancora i canoni relativi al triennio di occupazione pari ad € 33.000 che in forza dell'atto di precetto sarebbero dovuti essere

con verbale in data 25 maggio 2017 il Comune di Minturno in persona del Comandante dott. Mario Vento alla presenza del custode giudiziario e della parte locatrice provvedeva alla consegna del possesso dell'immobile mediante consegna delle chiavi e si impegnava alla chiusura delle proprie posizioni relative alle utenze ed ai consumi ;
nel suddetto verbale la parte locatrice dichiarava che il conduttore doveva ancora i canoni relativi al triennio di occupazione pari ad € 33.000 che in forza dell'atto di precetto sarebbero dovuti essere devoluti alla custodia giudiziaria a garanzia del credito vantato per conto di banche che avevano concesso un mutuo fondiario alla parte locatrice ;
il Comune nel suddetto verbale dichiarava che la somma suddetta era stata inserita nel piano di riequilibrio pluriennale approvato con DCC nr. 8 del 28 febbraio 2017 all'esame degli organi competenti (Ministero dell'Interno e Corte dei Conti) ;
il Comune successivamente al suddetto verbale procedeva a formalizzare la risoluzione del contratto con l'Agenzia delle Entrate e procedeva a regolarizzare con l'Agenzia delle Entrate l'occupazione protratta fino a quella data ;

Rilevato che :

a disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali , dei principi di veridicità, trasparenza , ed equilibrio di bilancio , obbliga i singoli enti , in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma , ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio , onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia ;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari/ amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente ;

i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando , se necessario , le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti ;

nel caso de quo nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005) ;

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste , bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno di esso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti sez. di controllo Lombardia delibera 401/2012) ;

Per questi motivi ,

PROPONE

Di riconoscere la legittimità del debito sopra descritto al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per interessi , spese procedura esecutiva.Sottopone la presente relazione ai consiglieri comunali .



Responsabile del Servizio Contenzioso
Dott. Francesco Paolo D'Elia



COMUNE DI MINTURNO
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 147 del 08 agosto 2019

Oggetto: Parere su riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da canoni di locazione

Il Collegio dei Revisori dei conti, riunitosi in data odierna presso lo studio del Presidente,
premessò

- che vi è la necessità di riconoscere debiti fuori dal bilancio comunale derivanti da morosità per canoni locazione locali uso protezione civile, non pagati, per un totale di € 33.000,00;
- che dalla relazione del Responsabile del Servizio, Dott. Francescopaolo D'Elia, si evince che nel contratto di locazione sottoscritto si prevedeva la facoltà di sciogliersi mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza;
- che la locazione si è protratta oltre la scadenza originaria del 28.02.2013 e precisamente per un'ulteriore triennio (scadenza 28.02.2016) ed è proseguita a tutto il 31.12.2016;
- che i locali oggetto di locazione tra il Comune di Minturno ed il privato, venivano dati in godimento alla Protezione civile COI e Gruppo volontari di protezione civile;
- che in data 24.02.2016 veniva notificato al Comune di Minturno un atto di precetto da parte del custode giudiziario e dal Tribunale civile di Cassino per rilascio dei beni immobili ai sensi art. 605 comma 2 C.P.C., da parte dell'avvocato Maurizio Santoro con studio legale in Pontecorvo via Roma, munito di delega di custode giudiziario dell'intero compendio immobiliare in data 17.3.2014 RGE nr. 222/13 e in data 2 marzo 2016 veniva notificato al Comune di Minturno atto di precetto per recupero canoni per occupazione, sine titulo, pari a complessive € 33.000,00, a far data dal 1 marzo 2013 alla data del 25 febbraio 2016;
- che nella proposta di delibera del Consiglio Comunale viene evidenziato che non vi è nessun apprezzamento discrezionale da parte dei Consiglieri Comunali i quali esercitano meramente una funzione ricognitiva non potendo impedire il pagamento del debito relativo;

E

COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO

Protocollo N.0024729/2019 del 10/08/2019

- che l'ipotesi del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive costituisce l'ipotesi più agevole per l'Ente visto che la magistratura ha già verificato che uno degli elementi necessari al riconoscimento, ossia la riconducibilità in capo all'ente locale della posizione debitoria per cui, conseguentemente, la delibera assunta dall'Organo consiliare ha la preminente funzione non di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- che la proposta di deliberazione del Consiglio comunale, se approvata, non preclude le azioni di rivalsa da parte dell'Ente, né la verifica delle eventuali responsabilità ed omissioni da parte di chiunque commesse;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai relativi responsabili ex art. 49 co. 1 del D.lgs. 267/2000;
- l'Organo di Revisione prende atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 a valere su Mis. 01 prg. 11 tit. I, Microaggregato 10. Cap. 0619 epigrafato "Piano di riequilibrio Debiti fuori bilancio lettera a) sentenze art. 194";

evidenziato

- che per il presente parere questo Organo chiede la rendicontazione delle eventuali azioni intraprese a tutela delle casse dell'Ente, così come richiesto in tutti i precedenti pareri rilasciati sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e per i quali si è in attesa di rendicontazione, eventuale;
- che, ad oggi, nessuna comunicazione inerente è stata ricevuta.


Tutto ciò premesso ed evidenziato,

esprime

parere **favorevole** al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, a condizione che vengano intraprese tutte le azioni volte al ristoro del danno, eventuale, subito dall'Ente.

Il Segretario Generale, quale Responsabile del Servizio Contenzioso, valuterà le opportune azioni da intraprendere.

L'Organo di revisione economico – finanziaria

Dott. Mauro Frasca


Dott.ssa Nora Cacciotti


Dott. Pierpaolo Pandozzi
